

COMUNE DI CHIAMPO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- **Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.111 del 16/12/1997;**
- **Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 28/05/1998;**
- **Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 05/04/2016.**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune.

2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

3. La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

4. Ai fini del presente regolamento per Decreto si intende il decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n.22; per RU i rifiuti urbani e per RAU i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.

Art.2

(Classificazione dei rifiuti)

1. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di: produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa in sicurezza si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 10 del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati, ai sensi dell'art.45, comma 4, lettera b) del Decreto, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da attività artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fiumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" al Decreto.

Art.3

(Attività di competenza del Comune)

1. Il Comune effettua, in regime di privativa e nel rispetto del piano Provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:

a) dei rifiuti urbani;

b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo articolo 10.

c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acque.

2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune in una delle forme di cui all'articolo 22 della legge 8 Giugno 1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto.

3. E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del Decreto, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.

4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge n.142 del 1990 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

5. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si avvale, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Art.4

(Recupero)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Art.5

(Informazione)

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune, in collaborazione con le locali associazioni di volontariato e dei cittadini, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti.

2. Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune, d'intesa con gli organi scolastici competenti ed avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui al primo comma, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio ed attività, anche extrascolastiche, dirette a fare conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti.

Art.6

(Accesso alle informazioni)

1. Chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

2. La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 24 Febbraio 1997 n.39, di attuazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 Giugno 1990.

3. Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al primo comma presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Per quanto non previsto dal decreto n.39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 Agosto 1990, n.241, di cui al d.p.r.27 Giugno 1992, n.352 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.7

(Ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)

1. E' assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero ed allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, così come previsto dall'articolo 14 del Decreto.

4. L'ordinanza di cui al terzo comma è adottata su parere degli organi tecnici locali. Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area, dai messi comunali. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Art.8

(Ordinanze del sindaco contingibili ed urgenti)

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, indica le norme a cui si intende derogare.

3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al ministro dell'Ambiente ed al ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale.

4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.

5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

Art.9

(Comunicazioni al catasto rifiuti)

1. Il Comune comunica annualmente al Catasto rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge 25 Gennaio 1994, n.70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) quantità dei rifiuti raccolti nel proprio territorio,
- b) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno,
- c) costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

TITOLO II

RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art.10

(Assimilabilità dei rifiuti agli urbani)

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 7 del dlgs n. 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984 così come modificato e con i seguenti limiti:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fior, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Nel caso in cui i rifiuti sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente non possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

I rifiuti di cui sopra sono dichiarati assimilati agli urbani per le seguenti categorie di produzione e i seguenti limiti:

ATTIVITÀ ECONOMICA	LIMITE DI CONFERIMENTO	
	frazione "umido"	frazione "secco non riciclabile"
Commercio su aree pubbliche	nessun limite	nessun limite
Locali adibiti a commercio fisso	nessun limite	n° 5 sacchi da 200 litri alla settimana
Locali adibiti a commercio all'ingrosso	nessun limite	n° 5 sacchi da 200 litri alla settimana
Pubblici esercizi	nessun limite	nessun limite
Uffici degli studi professionali, direzionali, amministrativi, anche di attività commerciali, industriali ed artigianali, studi medici, studi veterinari, laboratori di analisi, saloni di bellezza, saune e simili	nessun limite	nessun limite
Circoli privati e Alberghi	nessun limite	nessun limite
Attività artigianali - reparti di lavorazione -	nessun limite	n° 1 sacco da 200 litri alla settimana
Attività Industriali solo per i locali adibiti a mense, bagni e spogliatoi ed uffici	nessun limite	nessun limite

I rifiuti dovranno essere conferiti al servizio di pubblica raccolta con le modalità stabilite negli articoli 12 e 13 del Regolamento per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. Le frazioni di rifiuti assimilati, per le quali è stata attivata la raccolta differenziata (carta, vetro, latte e lattine, contenitori per liquidi in plastica), dovranno essere conferite negli appositi contenitori stradali.

Art.11

(Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani)

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità.

2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

TITOLO III SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 12

(Conferimento)

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. **I rifiuti domestici non ingombranti** devono essere conferiti dagli utenti al servizio di gestione separatamente secondo le seguenti frazioni:

- **secco non riciclabile;**
- **umido.**

Per "**secco non riciclabile**" debbono intendersi tutte quelle frazioni dei rifiuti domestici per i quali non è prevista la raccolta differenziata quali, ad esempio: cassette audio e video, sacchetti per aspirapolvere, CD, DVD e floppy disk, giocattoli vecchi, lampadine trasparenti (no a risparmio energetico), carta oleata o plastificata, posate in plastica, tubetti del dentifricio e rasoi usa e getta, pannolini ed assorbenti, siringhe, fiori finti, cancelleria (matite, penne, gomme), ecc.

Per "**umido**" debbono intendersi tutte quelle frazioni dei rifiuti domestici di natura organica quali, ad esempio: scarti di cucina, alimenti avariati, gusci d'uovo, avanzi di cibo, pane vecchio, scarti di verdura e frutta, piccole ossa e gusci di cozze, salviette di carta unte, fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla e infusi vari, ceneri spente di caminetti, fiori recisi e piante domestiche, ecc..

3. Il conferimento dei rifiuti domestici come individuati al comma 2 del presente articolo, deve avvenire con le seguenti modalità:

- frazione "secco non riciclabile" con utilizzo di sacchetti trasparenti in PVC di colore giallo o altro colore purché trasparenti;
- frazione "umido" con utilizzo di sacchetti trasparenti realizzati in mater-bi (compostabili) di colore bianco. Tali sacchetti dovranno essere posti in apposite pattumiere dotate di coperchio, per il loro conferimento al servizio di raccolta.

4. Nel conferimento mediante sacchi della frazione "secco non riciclabile", per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchetti.

5. I rifiuti domestici, come individuati al comma 2 del presente articolo, devono essere depositati fuori dai confini e dalla proprietà privata la sera prima, dopo le ore 19:00 o entro le ore 5:00 del giorno di raccolta.

Art. 13 (Raccolta)

1. Individuazione

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 15.11.93, n° 507 e successive modificazioni, il perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati è individuato nel perimetro dell'intero territorio comunale.

2. Sistemi di raccolta

La raccolta avviene con il sistema del "porta a porta". Gli utenti devono conferire i rifiuti domestici separatamente e suddivisi secondo le frazioni e le modalità previste nell'articolo 16 del presente regolamento, mediante esposizione dei sacchetti nella pubblica via.

a) frequenza di raccolta:

- frazione "secco non riciclabile": **settimanale**;

- frazione "umido": **bisettimanale** nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, **trisettimanale** nei mesi di giugno, luglio, agosto.

b) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati.

3. Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

Art. 14 (Periodicità della raccolta)

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

Art. 15 (Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RU e RAU)

1. Con le modalità di conferimento dei RU e RAU previste agli articoli 12 e 13 è vietato conferire:

a) rifiuti pericolosi,

b) rifiuti speciali non assimilati,

c) rifiuti urbani ingombranti,

d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate,

e) rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata,

f) dal 1° Gennaio 1998, imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'art.35, comma 1, lett.c) del Decreto, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. In mancanza di attivazione della raccolta differenziata, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dal commerciante al dettaglio all'utilizzatore (commerciante, distributore, addetto al riempimento, importatore di imballaggi).

Art. 16 (Conferimento dei RU ingombranti, dei beni durevoli e dei RU vegetali provenienti da aree verdi)

1. Per la raccolta dei RU ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico, quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria potrà essere istituito apposito servizio di ritiro su chiamata, oppure potranno essere individuati appositi centri di raccolta.

2. Per usufruire del servizio su chiamata, gli utenti potranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta telefonica all'Ufficio Tecnico Comunale. I rifiuti devono essere consegnati a cura del produttore al gestore del servizio, nel rispetto dell'orario concordato con il servizio comunale competente.

3. L'utente, sia nel caso di servizio a chiamata sia nell'ipotesi in cui siano stati individuati appositi centri di raccolta, è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione od ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

4. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con le seguenti modalità:

a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata di cui al secondo comma, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di dimensioni ragguardevoli avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

b) mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nel territorio comunale.

Art. 17

(Trasporto dei RU e RAU)

1. Il trasporto dei RU e dei RAU deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.

2. Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo "autocompattatori" per quanto riguarda la frazione "secco non riciclabile", per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti, e di tecnologia compatibile con i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti, mentre per la frazione umida dovranno essere utilizzati degli automezzi del tipo a barchetta.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art.15 del Decreto, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso articolo 15 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Art. 18

(Smaltimento)

1. Lo smaltimento della frazione "secco non riciclabile" dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico presso l'impianto di smaltimento gestito dal Consorzio R.S.U. della Valle Dell'Agno e del Chiampo di Arzignano, debitamente autorizzato dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 19

(Pesata dei rifiuti)

1. I RU e i RAU prima di essere avviati al recupero ed allo smaltimento devono essere pesati presso l'impianto di smaltimento gestito dal Consorzio R.S.U. della Valle Dell'Agno e del Chiampo di Arzignano, dotato di idonea pesa. In caso di non funzionamento di tale pesa, i RU ed i RAU dovranno essere pesati presso una pesa pubblica.

Art. 20

(Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico, dei rifiuti e contenitori cartacei, in plastica e metallo)

1. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o tramite il compostaggio domestico, nelle modalità operative nel territorio.

TITOLO V RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 21

(Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto, deve essere promossa, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.

2. Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla regolamentazione stabilita dalla Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) del Decreto, e ai provvedimenti adottati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 1. Lettera g) dello stesso decreto, per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali.

Art. 22

(Classi merceologiche per le quali può essere attivata la raccolta differenziata)

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali di cui all'art. 16, possono essere istituiti raccolte differenziate per le sotto elencate frazioni di RU e RAU:

- A) materiali organici fermentescibili;
- B) vetro, carta, materiali metallici, plastica;
- C) imballaggi secondarie terziari;

2. L'attività di raccolta differenziata è gestita in una delle forme di cui all'art. 22 della legge 142 del 1990, e successive modificazioni, e in cooperazione con altri enti locali compresi nell'ambito territoriale di appartenenza, delimitato ai sensi dell'art. 23 del Decreto.

Art. 23

(Modalità di conferimento e raccolta)

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata potrà essere attività con una delle seguenti tecniche:

- a) raccolta porta a porta;
- b) raccolta per punti diffusi sul territorio;
- c) raccolta presso centri appositamente attrezzati.

2. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

3. Nei casi in cui la raccolta differenziata sia stata attivata con le modalità di cui alla lettera b) e c) del primo comma, l'utente deve prevedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento nell'apposito bidone o containers o all'apposito centro di raccolta.

4. L'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RU avverrà in siti adeguatamente contrassegnati.

5. Con apposita ordinanza del Sindaco verranno stabiliti:

a) modalità di conferimento da parte degli utenti;

b) frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere, nonché delle condizioni climatiche;

c) frequenza e modalità di lavaggio e disinfestazione dei contenitori.

6. Le modalità di cui alla lettera a) del precedente punto 5 verranno rese note agli utenti con appositi avvisi.

Art. 24

(Rapporti con i consorzi)

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti, di cui alla lettera b) e c) dell'art. 22, possono essere stipulate convenzioni con i Consorzi e con il CONAI di cui, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 del Decreto.

Art. 25

(Obblighi per l'esercizio della raccolta differenziata)

1. I gestori del servizio pubblico di raccolta differenziata sono tenuti:

a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle eventuali piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;

b) ad inoltrare annualmente al Sindaco un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e/o rigenerati.

Art. 26

(Pile, farmaci, prodotti etichettati "T" - "F")

1. Fino all'emanazione di nuove disposizioni, le pile e le batterie esauste, i farmaci ed i prodotti etichettati con i simboli "T" - "F", così come identificati dalle disposizioni vigenti, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità definite dal presente articolo.

2. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

3. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma si svolge con le seguenti modalità:

a) pile e batterie esauste di uso domestico: possono essere riconsegnate ai rivenditori autorizzati, che sono tenute a ritirarle, oppure possono essere immesse negli appositi contenitori installati nei diversi punti del territorio comunale;

b) farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni: devono essere immessi negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno delle farmacie o nelle immediate vicinanze;

c) prodotti e residui con relativi contenitori, etichettati con simboli “T” - “F”: devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori collocati nel territorio comunale.

4. Per i contenitori dei prodotti destinati all’igiene domestica e dei locali (es. candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento nell’ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Art. 27

(Associazioni di volontariato)

1. Il Comune si avvale della collaborazione delle Associazioni di volontariato, per effettuare la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti. Apposita convenzione regolerà i rapporti tra il Comune e detta Associazione, dettando altresì, le norme per la regolamentazione del servizio.

TITOLO VI

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 28

(Obbligo dei produttori e dei detentori)

1. I produttori e i detentori di rifiuti speciali e rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni Regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 29

(Divieto di miscelazione)

1. E’ fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.

2. Chiunque violi il divieto di cui al primo comma è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all’art. 9 del Decreto.

Art. 30

(Detenzione dei rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione)

1. Fermo restando l’obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 31

(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.

2. Il Comune può istituire, nelle forme previste dall’art. 22 della legge 142/90, servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali e il gestore del servizio pubblico di raccolta di

rifiuti urbani. Il conseguente onere a carico del richiedente sarà determinato sulla base dei costi relativi alla raccolta, trasporto, recupero o smaltimento sostenuti.

Art. 32
(Rifiuti cimiteriali)

Sono RU i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90 “Regolamento di polizia mortuaria”, alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

I rifiuti prodotti all’interno del cimitero derivano da:

- a) Ordinaria attività cimiteriale;
- b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all’interno o all’esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. I rifiuti di cui al punto 3 lettere b) e c) sono individuati con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la conferenza tra lo Stato le Regioni e le Provincie, ai sensi dell’Art. 5, comma 4 del Decreto.

In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell’art. 52 del citato DPR 285 del 1990.

TITOLO VII
SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI
IGIENE AMBIENTALE

Art. 33
(Modalità di espletamento del servizio)

1. I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, all’allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso, sono svolti in una delle forme previste dall’art. 3 dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei RU e dei RAU.

Art. 34
(Spazzamento stradale)

1. Il servizio di spazzamento stradale comprende:

- a) la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico;
- b) la pulizia, la manutenzione o lo svuotamento dei cestini getta carta;

- c) il lavaggio delle strade;
- d) la pulizia delle caditoie stradali.

2. Il servizio di spazzamento di cui al primo comma è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità concordate con il gestore del servizio, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, delle esigenze legate alle diverse stagioni, alle caratteristiche della pavimentazione stradale, a dei flussi turistici.

3. Al fine di evitare ogni pericolo all'igiene pubblica devono essere effettuati, con periodicità da stabilirsi con modalità fissate dal Sindaco con apposita ordinanza, interventi di disinfestazione e disinfezione delle aree pubbliche e private aperte al pubblico transito nonché delle aree di pertinenza degli edifici di proprietà comunale.

Art. 35

(Cestini gettacarta)

1. I cestini gettacarta vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata, conformemente a quanto concordato dal Comune con il gestore del servizio.

2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei RU e dei RAU.

Art. 36

(Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni)

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essa abitati.

2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 37

(Servizi accessori)

1. Nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono essere attivati i servizi accessori necessari a garantire l'igiene e il decoro dell'ambiente urbano, quali:

- a) pulizia delle caditoie stradali;
- b) espurgo di pozzi neri;
- c) diserbo stradale;
- d) sgombrò della neve;
- e) raccolta smaltimento delle siringhe abbandonate;
- f) disinfestazione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche;
- g) cura e manutenzione del verde pubblico;
- h) cancellazione delle scritte sui muri esterne agli edifici pubblici.

TITOLO VIII TASSA / TARIFFA

Art. 38

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni)

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani di cui al punto 1. dell'art. 10 del presente regolamento nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni.

2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" vigente, ai sensi del citato D.Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999:

a) i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

b) la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;

c) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

e) la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;

f) la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del D.Lgs:22/97;

g) la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;

h) la tariffa è applicata dal Gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

i) nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto;

l) per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

m) l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;

n) la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio;

o) sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO IX DIVIETI E CAUTELE

Art. 39

(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)

1. La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e /o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

Art. 40

(Pulizia dei mercati)

1. I concessionari di posti di vendita nel mercato al dettaglio del sabato, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in modo suddiviso per le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti organici;
- b) carta e cartone;
- c) secco non riciclabile.

Art. 41

(Pulizia dei terreni non edificati)

1. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.

2. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche a opera di terzi il proprietario dell'area il titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa sono obbligati se imputabili a titolo di dolo o colpa a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono del deposito, alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, giusta quanto previsto dall'art. 14 del Decreto.

Art. 42

(Aree occupate da esercizi pubblici)

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati a uso pubblico devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cesti gettacarta. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc.) possono essere imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RU e i RAU.

Art. 43

(Carico e scarico di merci e materiali)

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze o oggetti sul suolo. Deve, inoltre, provvedere, a operazioni ultimate, alla curata pulizia dell'area in cui si sono svolte le operazioni.

Art. 44

(Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri)

1. Chiunque occupa con cantiere di lavoro aree pubbliche o private ad uso pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 45

(Pulizia di aree utilizzate per spettacoli viaggianti)

1. Chiunque occupi un'area per spettacoli, quali circhi equestri, luna park, attrazioni, è tenuto a mantenerle e restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.

2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo.

Art. 46

(Manifestazioni pubbliche)

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il Comune, alla pulizia delle aree utilizzate.

2. Con il provvedimento di autorizzazione di svolgimento della manifestazione e/o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del flusso di persone previste.

Art. 47

(Obblighi di chi conduce animali domestici su suolo pubblico)

1. Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o a d'uso pubblico e per parchi e giardini è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi contaminazioni del suolo con deiezioni. In ogni caso, dovrà provvedere personalmente alla eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi eventualmente sversati.

TITOLO X

SISTEMA SANZIONARIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

(Sistema sanzionatorio)

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dal decreto e dal altre disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria da €. 50.000 a €. 1.000.000.

Art. 49

(Rinvio alle disposizioni degli altri regolamenti comunali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme dei regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.

Art. 50
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, anche se facenti parte di altri regolamenti comunali.